



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 32
Del 17/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Il Sindaco

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19”;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna dell’8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

Vista l’ordinanza n. 25 del 10.03.2020 con la quale il Sindaco ha disposto il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del Sabato e del mercatino sperimentale del mercoledì;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 10.03.2020 con cui è stato disposto che dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020 gli uffici aperti al pubblico procedano al ricevimento del pubblico mediante appuntamento telefonico e/o email;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 13.03.2020 con cui sino al 03/04/2020 è stata disposta la chiusura pomeridiana al pubblico degli uffici comunali;

Vista l’ordinanza n. 31 del 16.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 Aprile 2020 incluso, garantendo l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di cinque persone, nonchè la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali d’iniziativa privata;

Considerato che l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento dal comune di residenza delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopracitati;

Considerato che:

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 indica chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente restrittive a tutela della salute pubblica;
- l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

Ritenuto necessario, al fine di consentire alle forze di polizia un'adeguata attività di controllo sul rispetto delle disposizioni in vigore, adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione dei parchi, dei giardini pubblici, dell'impiantistica sportiva a libera fruizione presente all'interno di parchi e giardini e delle aree ortive comunali, affidate alla responsabilità del Comune, divieto alla circolazione di bici, pattini, skate board monopattini e simili mezzi per motivi ludici su tutto il territorio comunale, il divieto di utilizzo delle panchine e dei bagni pubblici;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA dal 17 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020

- a)** il divieto di accesso e di utilizzo, per l'intero arco delle 24 ore, di tutte le aree verdi pubbliche, aperte al pubblico ovvero private ad uso pubblico, dei parchi e dei giardini pubblici, delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione presenti su tutto il territorio comunale;
- b)** il divieto di accesso e uso, per l'intero arco delle 24 ore, degli orti comunali;
- c)** che le aree di sgambamento dei cani vengano utilizzate soltanto dai proprietari privi di giardino privato, con accesso limitato ad un solo proprietario per volta, dando atto che non saranno consentite file all'esterno
- d)** il divieto di utilizzo delle panchine e dei bagni pubblici;
- e)** Il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale per motivi ludici di bici, pattini, monopattino skate board e simili mezzi. Rimane consentito l'uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per andare a fare la spesa o le altre ragioni previste nel DPCM 2929 del 11/03/2020.

RACCOMANDA

in ogni zona del Comune il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopracitati;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.e alla comminazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line per giorni quindici e sul sito istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Bologna;
 - Carabinieri di Anzola dell'Emilia ;
 - Comando della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Terre d'Acqua;

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Sindaco

documento sottoscritto digitalmente